



Agosto 2023

Modifica dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)

Deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base (art. 4b)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(svoltasi dal 13 aprile 2023 al 14 luglio 2023)

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Panoramica dei pareri pervenuti.....	3
3	Posizione generale dei Cantoni	4
4	Osservazioni dei Cantoni sui singoli articoli	4
4.1	Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base (attuali cpv. 4-6 dell'art. 4)	4
4.2	Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell'autorizzazione per formare apprendisti	5
4.2.1	Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l'allegato al piano di formazione	5
4.2.2	Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati.....	6
4.3	Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali.....	6
4.4	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.....	8
5	Posizione generale degli altri partecipanti alla consultazione	9
6	Osservazioni degli altri partecipanti alla consultazione sui singoli articoli	10
6.1	Articolo 4 OLL 5: Principi (attuali cpv. 1, 1 ^{bis} , 2 e 3 dell'art. 4)	10
6.2	Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base (attuali cpv. 4– 6 dell'art. 4).....	10
6.3	Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell'autorizzazione per formare apprendisti ...	11
6.3.1	Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l'allegato al piano di formazione	12
6.3.2	Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati.....	12
6.4	Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali.....	12
6.5	Articolo 5 capoverso 2 e articolo 8 OLL 5 (aggiornamento del rimando alla legge)	14
6.6	Articolo 22a OLL 5 (abrogazione delle disposizioni transitorie)	14
6.7	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.....	14
7	Elenco dei partecipanti alla consultazione	15

1 Situazione iniziale

Con lettera congiunta del 21 ottobre 2021, i partner della formazione professionale (CSFP e parti sociali) hanno ricordato alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) la lacuna legale esistente in relazione alle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d'integrazione nel mercato del lavoro («formazioni transitorie») in caso di lavori pericolosi conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5).

Attualmente i giovani di età inferiore ai 18 anni possono svolgere lavori pericolosi solo nell'ambito di una formazione professionale di base. Nelle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d'integrazione nel mercato del lavoro, come gli stage nell'ambito di formazioni transitorie, i pretirocini, i pretirocini d'integrazione, le formazioni INSOS e gli stage d'orientamento, non sono consentiti i lavori pericolosi se l'attività rientra nel campo di applicazione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL). Nella pratica si avverte però da tempo la necessità che i giovani di età superiore ai 15 anni possano in parte svolgere lavori pericolosi anche nell'ambito di queste offerte.

Il progetto di revisione attuale si basa sul principio che le aziende in cui si svolgono lavori pericolosi devono disporre di un'autorizzazione per formare apprendisti in modo da poter impiegare giovani anche al di fuori della formazione professionale di base. Prevede tuttavia che siano possibili eccezioni nel singolo caso, autorizzate dall'ispettorato cantonale del lavoro.

Per garantire una migliore leggibilità, su proposta della Cancelleria federale il contenuto dell'attuale articolo 4 è stato suddiviso negli articoli 4 e 4a. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla riguardo ai principi e ai lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base. La nuova questione delle formazioni transitorie è stata inserita nel nuovo articolo 4b.

Gli articoli 4, 4a, 5 cpv. 2, 8 e 22a OLL 5 sono invece interessati dalla revisione solo dal punto di vista formale.

2 Panoramica dei pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 48 pareri, 27 da Cantoni (incl. AUSL e AIPL) e 21 da organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate.

I Cantoni e altri partecipanti alla consultazione accolgono in linea di principio il progetto di revisione. La maggior parte dei partecipanti ne approva l'impostazione generale, ma presenta diverse richieste di modifica. Viene chiesto in particolare di chiarire la questione dei lavori pericolosi nell'ambito degli stage d'orientamento e di specificare la questione di «sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati». Vengono espresse grandi preoccupazioni riguardo alla possibilità di accordare un'autorizzazione eccezionale alle aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti e al relativo onere aggiuntivo per gli ispettorati cantionali del lavoro.

JU, SH, SO e ZG accolgono la revisione di ordinanza e non propongono modifiche. AUSL, AIPL e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH approvano in linea di principio la revisione, ma chiedono precisazioni a livello redazionale, formulano osservazioni critiche e respingono alcuni articoli.

Centre Patronal, EIT.swiss, FER, HotellerieSuisse, Forum PMI, USI, UPSC, usam, suissepro, Suva, UDC, Travail.Suisse, AES, ARTISET, INSOS e YOVITA accolgono il progetto. PLR sostiene l'obiettivo della revisione e le modifiche proposte, ma suggerisce di stralciare l'articolo 4b capoverso 2 OLL 5. GastroSuisse non formula obiezioni alla modifica di ordinanza, ma vede nella revisione un'opportunità per permettere ai giovani di età superiore ai 15 anni che desiderano lavorare durante le vacanze di svolgere un'attività nel settore alberghiero e della ristorazione (in base alla legislazione attuale ciò non è consentito per i giovani che hanno meno di 16 anni). SBC approva le modifiche apportate all'OLL 5, ma si rammarica dell'assenza di

deroghe per attività gravose quali il lavoro notturno e domenicale. CUAL ritiene importante che le modifiche dell'OLL 5 includano anche i lavori pericolosi nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio. USS e PS vogliono vietare integralmente i lavori pericolosi per i minorenni e continuare a limitare le deroghe alla formazione professionale di base.

3 Posizione generale dei Cantoni

AUSL, AIPL e la maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH) sono in linea di principio d'accordo con le modifiche dell'ordinanza, fatte salve le eccezioni e le proposte di aggiunta menzionate. AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, FR, NW e SO riconoscono l'evoluzione sociale e la richiesta, derivante dalla prassi, di ampliare l'elenco delle deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni. Allo stesso tempo, ritengono che la difesa della salute, della formazione e della sicurezza dei giovani e la loro protezione da danni alla salute fisica o psichica siano un compito trasversale sovraordinato dello Stato e della società. Pertanto, il bene superiore rappresentato dalla protezione dei giovani non dovrebbe essere compromesso consentendo ai giovani di età superiore ai 15 anni di svolgere lavori pericolosi nel quadro delle «formazioni transitorie». Anche GL e LU ritengono che la sicurezza e la salute dei giovani non debbano essere pregiudicate. GR aggiunge che spesso i giovani che ricorrono alle formazioni transitorie non hanno ancora raggiunto il livello di maturità necessario per un apprendistato e rischiano quindi di essere ancora più esposti al rischio di infortuni rispetto agli apprendisti.

Per il francese, VD suggerisce di sostituire il termine «autorisation de formation» con «autorisation de former» per allinearli al lessico ufficiale utilizzato nella formazione professionale.

AR ritiene che il progetto di ordinanza crei disparità di trattamento tra i giovani nonché tra le aziende con e senza autorizzazione per formare apprendisti e sostiene che ciò non sia accettabile dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

NE sottolinea che nell'attuazione della revisione bisognerà definire chiaramente le misure transitorie e le autorizzazioni eccezionali.

SH accoglie la modifica di ordinanza, in quanto favorisce un passaggio senza interruzioni dalla scuola alla vita lavorativa e apporta la certezza giuridica auspicata («formazioni transitorie»). JU, SO e ZG approvano la revisione di ordinanza e non propongono modifiche. JU ritiene opportuno che questa modifica di legge sia accompagnata da una campagna di comunicazione presso gli enti interessati, svolta dalla SECO o tramite i vari canali da cui questi enti dipendono (assicurazione disoccupazione, assicurazione invalidità, ecc.).

Secondo GE sarebbe stata utile una migliore spiegazione delle esigenze della prassi che portano a un'estensione alle formazioni transitorie. AIPL, AUSL e il Cantone AI si rammaricano che né l'AIPL né l'AUSL siano state invitate alla tavola rotonda del 5 aprile 2022. Il fatto di coinvolgere le associazioni professionali nella fase preparatoria di simili progetti permetterebbe di tenere maggiormente conto delle esigenze delle autorità esecutive cantonali e della realtà concreta del quotidiano, contribuendo così alla qualità globale dei progetti, migliorando l'accettazione di questi ultimi e semplificandone l'attuazione.

4 Osservazioni dei Cantoni sui singoli articoli

4.1 Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base (attuali cpv. 4-6 dell'art. 4)

Nessuna osservazione.

4.2 Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell'autorizzazione per formare apprendisti

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, SZ, TI e VS ritengono in linea di principio adeguato prevedere l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 della legge sulla formazione professionale (LFPr), nel rispetto delle condizioni cumulative formulate al capoverso 1 lettere a, b, c, d ed e.

NW approva le condizioni cumulative restrittive elencate nel progetto di revisione.

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, LU, SZ, UR, VS e ZH chiedono di integrare nel testo dell'ordinanza la base giuridica per gli stage d'orientamento al fine di migliorare la trasparenza ed evitare discussioni a livello di esecuzione. SG accoglie il fatto che le deroghe non siano applicabili ad altre offerte d'orientamento professionale ancora più a bassa soglia (ad es. gli stage d'orientamento). Secondo LU sarebbe auspicabile che la posizione della SECO sugli stage d'orientamento venisse integrata nel rapporto esplicativo e possa essere messa a disposizione nel materiale d'accompagnamento concernente l'ordinanza modificata.

Per AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, LU, SZ e ZH non emerge chiaramente se le disposizioni derogatorie si applicano anche alle offerte puramente scolastiche che non fungono necessariamente da preparazione alla formazione professionale di base ma servono anche ad alleviare una situazione scolastica o di vita difficile (sospensione dalla scuola). A loro parere, nell'ambito di tali offerte dovrebbero essere consentiti anche alcuni lavori pericolosi (ad es. nel settore della costruzione o nei campi professionali legati all'artigianato e all'agricoltura). Si dovrebbe perlomeno aggiungere nel rapporto esplicativo che anche i provvedimenti puramente scolastici possono rientrare nella disposizione derogatoria di cui all'articolo 4b capoverso 1. Una simile precisazione servirebbe a migliorare la trasparenza e ad evitare discussioni a livello esecutivo.

OW chiede una definizione precisa di ciò che rientra nella nozione di «provvedimenti d'integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base». Non è chiaro se, ad esempio, anche gli stage d'orientamento, gli interventi in caso di crisi come le sospensioni dalla scuola, ecc. siano o meno inclusi.

SO parte dal presupposto che le condizioni cumulative restrittive previste dal progetto di revisione garantiscano che si tenga conto della salute, della formazione e della protezione dei giovani contro i danni alla salute fisica o psichica.

4.2.1 Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l'allegato al piano di formazione

AG, AI, BL e LU ritengono la formulazione inadeguata e chiedono che il testo sia modificato come segue: *«Der Betrieb stellt die Umsetzung der im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Art. 4a Abs. 1 in seinem Rahmen und eigenverantwortlich sicher»*.

NE vorrebbe riformulare il capoverso come segue: *«L'entreprise s'assure qu'une personne formée est en permanence présente, pour les travaux dangereux effectués par les jeunes, afin de garantir que les mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées par l'art. 4a, al. 1 sont respectées»*.

UR deplora l'assenza nelle formazioni transitorie di cooperazione tra i tre luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale), cooperazione su cui si basano i «lavori di accompagnamento» (begleitenden Arbeiten). Aggiunge che questi lavori non possono

quindi essere attuati come previsto e che va esaminata la necessità di modificare la formulazione.

4.2.2 Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati

Come indicato da AUSL, AIPL e dai Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, SZ, TI e VS, considerata l'importanza della formazione, soprattutto quando il giovane è confrontato con lavori pericolosi, ci si chiede come lo stesso possa essere sufficientemente e adeguatamente formato, istruito e sorvegliato senza aver seguito l'istruzione specifica prevista nella formazione professionale di base nell'ambito dei corsi interaziendali. I partecipanti in questione chiedono che questo aspetto sia approfondito e chiarito, in quanto è bene ricordare che a oggi il giovane può svolgere determinate attività pericolose solo dopo aver seguito la formazione specifica erogata nei suddetti tre luoghi di formazione. Anche secondo OW è opportuno specificare i dettagli della formazione richiesta e, in particolare, come deve essere garantita. Pure UR vorrebbe che fosse esplicitata la formulazione «sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati». Per SG bisogna assolutamente specificare nel testo dell'ordinanza cosa significa «adeguato» in termini di formazione, istruzione e sorveglianza. BL ritiene auspicabile regolamentare questo aspetto a livello di ordinanza invece di lasciare che ciò avvenga nella prassi.

4.3 Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali

SH accoglie con favore il fatto che, su richiesta, anche le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti possano impiegare giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi. Ciò aumenterebbe la flessibilità e consentirebbe a tutte le aziende di impegnarsi nel quadro delle formazioni transitorie e di offrire posti di formazione pratica.

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, GL, LU, SG, VS e ZH chiedono di stralciare senza sostituzione il capoverso 2. AUSL, AIPL e i Cantoni di AI, AR, BL, BS, GL, LU, TI, VS e ZH ritengono che la modifica prevista risulti poco aderente alle esigenze di protezione dei giovani lavoratori. A loro parere l'ottenimento dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPv prevede, tra le altre condizioni, che l'impiego di giovani in lavori pericolosi sia subordinato alla presenza costante di una persona adeguatamente formata, proprio per evitare il rischio di cagionare danni fisici e/o psichici al giovane. Sostengono che i giovani a partire dai 15 anni debbano beneficiare al di fuori della formazione professionale di base della stessa protezione garantita ai giovani che svolgono una formazione professionale di base. Poiché in caso di autorizzazione eccezionale l'azienda non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti, a questi giovani non sarebbe garantita la stessa protezione. Dal punto di vista delle aziende, la regolamentazione di cui al capoverso 2 creerebbe, anche se per un periodo limitato di al massimo un anno, una palese disparità di trattamento tra le aziende che possiedono l'autorizzazione per formare apprendisti e quelle che in quel momento ne sono prive. OW ritiene che si debba rinunciare interamente alla possibilità di un'autorizzazione eccezionale per i giovani di età superiore ai 15 anni al di fuori della formazione professionale di base oppure garantire che questi giovani godano della stessa protezione accordata ai giovani che svolgono una formazione professionale di base.

Se dovesse essere mantenuta la possibilità di un'autorizzazione eccezionale, AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, LU, SG e ZH propongono la seguente formulazione: *«Das kantonale Berufsbildungsamt kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmegewilligung für die Beschäftigung Jugendlicher ab 15 Jahren für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbildung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es hört vor Erteilung der*

Ausnahmebildungsbewilligung des Arbeitsinspektorat, die Suva oder die Stiftung agriss an und informiert diese über erteilte Ausnahmebewilligungen. Die Ausnahmebewilligung können befristet und mit Auflagen versehen werden. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn der Betrieb bereits die notwendigen Massnahmen getroffen hat, um innerhalb eines Jahres eine Bildungsbewilligung zu erlangen». VS propone una formulazione analoga: «L'office cantonal de la formation professionnelle peut, sur demande, accorder à une entreprise qui ne dispose pas d'une autorisation de former au sens de l'art. 20, al. 2, LFP une autorisation exceptionnelle d'employer des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale, si les éléments dont il dispose, au besoin via un contrôle qu'il a effectué en partenariat avec l'inspection du travail, ont montré que les conditions visées à l'al. 1, let. a, b, d et e, sont remplies. Il informe l'inspection du travail et la Suva des autorisations exceptionnelles accordées. Les autorisations exceptionnelles sont limitées dans le temps et peuvent être assorties de conditions. Il y a notamment cas d'exception lorsque l'entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation dans un délai d'un an».

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, GE, BL, BS, GL, LU, SG, VS e ZH ritengono pertanto che, se si dovesse procedere al rilascio di autorizzazioni eccezionali, tale rilascio debba competere all'ufficio cantonale della formazione professionale. È infatti in generale quest'ultimo che coordina le formazioni transitorie, esamina e rilascia le autorizzazioni per formare apprendisti, verifica che le aziende attuino le prescrizioni concernenti la gestione dei pericoli particolari conformemente all'allegato 2 del piano di formazione e conosce le problematiche legate alle aziende e ai tirocini. Stando a questi pareri, l'ufficio cantonale della formazione professionale dovrebbe sentire preventivamente, a seconda del ramo, l'ispettorato cantonale del lavoro, la Suva o la fondazione agriss per valutare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Per consentire e garantire lo scambio di informazioni tra gli attori, l'ordinanza dovrebbe disciplinare direttamente il coinvolgimento dei suddetti servizi. In questo modo si eviterebbe anche che gli ispettorati cantonali del lavoro debbano visitare aziende che sono già state controllate sul posto dagli uffici cantonali della formazione professionale perché avevano richiesto un'autorizzazione per formare apprendisti che è stata loro negata. SG ritiene inefficace la soluzione proposta nel progetto e sostiene che potrebbe inoltre portare, a seconda dei rami, a difficoltà nella ripartizione delle competenze tra gli ispettorati cantonali del lavoro e gli altri attori responsabili dei controlli.

BE propone la seguente modifica: «Das kantonale **Berufsbildungsamt** kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung für die Beschäftigung Jugendlicher ab 15 Jahre für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbildung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es kann **vor der Erteilung der Ausnahmebewilligung des Arbeitsinspektorat anhören und** die Ausnahmebewilligung befristen und mit Auflagen versehen. [...]».

Anche OW e TG ritengono che la competenza debba spettare agli uffici cantonali della formazione professionale. Secondo TG gli uffici cantonali della formazione professionale, essendo responsabili della cooperazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e i servizi competenti di altri Cantoni e della Confederazione, sono gli unici a poter valutare se i lavori pericolosi sono effettivamente necessari per la preparazione alla formazione professionale di base. Per OW, l'azienda che richiede un'autorizzazione eccezionale deve tra l'altro indicare adeguatamente nella domanda all'autorità preposta alla formazione professionale quali misure riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute prevede per tutelare i giovani che svolgono lavori pericolosi. OW aggiunge che prima di rilasciare l'autorizzazione eccezionale l'autorità preposta alla formazione professionale deve sentire l'ispettorato cantonale del lavoro. Anche TG ritiene che debba essere sentito preventivamente l'ispettorato del lavoro competente. OW respinge tuttavia fermamente un controllo preliminare standard da parte dell'ispettorato del lavoro, dato che un simile controllo non è per forza necessario per la valutazione tecnica e comporterebbe un onere aggiuntivo ingiustificato per l'ispettorato del lavoro.

A suo parere, tuttavia, l'ispettorato del lavoro potrebbe in singoli casi effettuare eccezionalmente un controllo aziendale preliminare per completare i fatti od ottenere chiarimenti.

VD ritiene che, a seconda dei casi, il sistema di autorizzazione previsto richieda una maggiore collaborazione tra gli ispettorati cantonali del lavoro, le autorità preposte alla formazione professionale e la Suva. Propone inoltre di riprendere la condizione di cui al capoverso 1, in base a cui deve essere presente un'autorità che sorvegli il provvedimento o l'offerta secondo le prescrizioni federali o cantonali (lett. a).

GR sottolinea che, per evitare disparità di trattamento tra aziende con e senza autorizzazione per formare apprendisti, la disposizione derogatoria proposta deve essere attuata con grande prudenza. Allo stesso modo FR sostiene che, per evitare disparità di trattamento tra le aziende, le autorizzazioni eccezionali dovrebbero essere concesse solo per un breve periodo.

A causa del rischio per la protezione dei giovani e della possibile mancanza di chiarezza nella ripartizione delle competenze tra l'ispettorato del lavoro e la Suva, NW vede in modo critico la possibilità accordata alle aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti di impiegare giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi tramite un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'ispettorato del lavoro. A suo parere bisognerebbe completare questa disposizione prevedendo che, prima di accordare l'autorizzazione eccezionale, l'ispettorato cantonale del lavoro debba sentire tutte le autorità competenti coinvolte nella sorveglianza relativa alla formazione transitoria. Ciò consentirebbe all'ispettorato del lavoro di decidere, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, sulla base delle migliori informazioni possibili. Anche UR esprime lo stesso parere e ritiene che il rilascio dell'autorizzazione eccezionale debba avvenire d'intesa tra l'ispettorato del lavoro, che assicura la direzione e la coordinazione del processo, e l'ufficio cantonale della formazione professionale o il servizio competente per le formazioni transitorie, dato che questi servizi sono i più adatti a valutare le condizioni sul posto dell'azienda.

Secondo SH e SO l'ispettorato cantonale del lavoro, quale centro di competenza per la protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro, è il servizio più consono per esaminare le richieste di cui all'articolo 4b capoverso 2 e accordare le autorizzazioni eccezionali.

SZ ritiene molto importante la possibilità di accordare autorizzazioni eccezionali. Attualmente, infatti, anche le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti impiegano giovani nel quadro di formazioni transitorie e lo fanno con entusiasmo e garantendo un'offerta di buona qualità. L'autorizzazione eccezionale dovrebbe sempre essere rilasciata previa intesa tra l'ispettorato del lavoro e l'ufficio cantonale della formazione professionale o il servizio competenze per le formazioni transitorie, dato che questi servizi sono i più adatti a valutare le condizioni sul posto dell'azienda.

4.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

In termini di ripercussioni per i Cantoni, secondo AUSL e AIPL nonché i Cantoni AI, BS, GL, OW e ZH, se la Confederazione si aspetta che in caso di autorizzazione eccezionale l'ispettorato cantonale del lavoro proceda sistematicamente a un controllo preliminare verrebbe a crearsi un onere aggiuntivo notevole. Alcune delle aziende interessate rientrerebbero inoltre nel campo di applicazione della Suva. Anche VS sottolinea che l'attuazione di queste nuove disposizioni potrebbe comportare un onere supplementare, dato che prima di accordare un'autorizzazione eccezionale l'ispettorato del lavoro dovrebbe procedere a un controllo delle aziende.

VD constata che l'introduzione di un nuovo tipo di autorizzazioni potrebbe avere un impatto sulle risorse a disposizione degli ispettorati cantonali del lavoro e, a seconda del numero di autorizzazioni interessate, comportare costi aggiuntivi per i Cantoni.

Secondo ZG sarà la prassi a dimostrare se il rilascio delle autorizzazioni eccezionali previste comporterà effettivamente oneri aggiuntivi, dato che al momento non è possibile fare previsione in merito.

SG sottolinea che, modificando la ripartizione delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni, si potrebbe evitare che gli ispettorati cantonali del lavoro debbano visitare aziende che sono già state controllate sul posto dagli uffici cantonali della formazione professionale perché avevano richiesto un'autorizzazione per formare apprendisti che è stata loro negata. Il Cantone ritiene che la soluzione proposta sia inefficace e potrebbe inoltre portare, a seconda dei rami, a difficoltà nella ripartizione delle competenze tra gli ispettorati cantonali del lavoro e gli altri attori responsabili dei controlli, come la Suva.

5 Posizione generale degli altri partecipanti alla consultazione

Centre Patronal, EIT.swiss, FER, HotellerieSuisse, Forum PMI, USI, UPSC, usam, suissepro, Suva, UDC, Travail.Suisse e AES accolgono le modifiche proposte. Secondo Forum PMI e AES le modifiche creano certezza giuridica per le aziende interessate. FER e USI approvano in particolare il fatto che i giovani avranno l'opportunità, nell'ambito delle «formazioni transitorie», di acquisire competenze e conoscenze pratiche che aumenteranno il loro potenziale formativo e faciliteranno il loro accesso a una formazione di base. Allo stesso tempo, FER esprime preoccupazione riguardo all'applicazione e all'attuazione di questa ordinanza, che potrebbe far aumentare gli oneri amministrativi per le aziende di formazione e avere un impatto sulle risorse a disposizione degli ispettorati cantonali del lavoro.

ARTISET, INSOS e YOUVITA approvano espressamente la creazione di una base giuridica per la protezione dei giovani lavoratori anche per le formazioni al di fuori della formazione professionale di base. Secondo queste organizzazioni, le aziende che offrono formazioni non formali nel quadro di offerte di integrazione nel mercato del lavoro generale non dovrebbero sottostare a condizioni supplementari rispetto alle aziende di formazione che si concentrano esclusivamente sul mercato del lavoro generale. A tali aziende di integrazione dovrebbero essere garantite la parità di trattamento e l'assenza di oneri aggiuntivi e si dovrebbe tenere conto di questo elemento nell'eventuale adeguamento delle singole ordinanze in materia di formazione. Secondo ARTISET, INSOS e YOUVITA, inoltre, deve continuare a valere la regola in base a cui i fornitori devono disporre per le loro offerte formative di un'autorizzazione cantonale per formare apprendisti che preveda l'impiego di giovani per lavori pericolosi. L'ispettorato cantonale del lavoro potrebbe prevedere delle eccezioni.

EIT.swiss ritiene corretto che la soluzione presa in considerazione per le formazioni transitorie si basi sulla soluzione già esistente per la formazione professionale di base.

Secondo UPSC, il fatto che il Consiglio federale sia autorizzato a emanare disposizioni esecutive in relazione agli articoli modificati dell'OLL 5 per proteggere la vita e la salute è una garanzia sufficiente per approvare la presente revisione.

PLR sostiene l'obiettivo della presente revisione e le modifiche proposte, ma suggerisce di eliminare il capoverso 2 dell'articolo 4b.

GastroSuisse non formula obiezioni alla modifica di ordinanza, ma vede nella revisione un'opportunità per permettere ai giovani di età superiore ai 15 anni che desiderano lavorare durante le vacanze di svolgere un'attività nel settore alberghiero e della ristorazione.

SBC accoglie con favore il fatto che venga riconosciuta la necessità di svolgere lavori pericolosi in determinate formazioni al di fuori della formazione professionale di base e che, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, si possa derogare a determinate condizioni all'obbligo di disporre di un'autorizzazione. Si rammarica tuttavia dell'assenza di deroghe per attività gravose quali il lavoro notturno e domenicale. Una simile esclusione non è comprensibile, soprattutto perché il lavoro notturno e domenicale è meno pregiudizievole per i giovani dei lavori pericolosi. Inoltre, in una panetteria tipica la persona incaricata della supervisione non è presente durante il giorno e i giovani non possono esercitarsi nella vendita domenicale, diversa da quella dei giorni feriali. Se dovessero essere costrette a modificare (ove possibile) la loro

organizzazione, le aziende del settore della panetteria-confetteria scomparirebbero come potenziali partner per l'integrazione. Se l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione non dovesse essere estesa al lavoro notturno e domenicale, verrebbe meno l'obiettivo della revisione di ridurre gli oneri amministrativi (mediante la soppressione dell'obbligo di autorizzazione). Anche Forum PMI constata che nella prassi si ravvisa la necessità che i giovani possano in parte svolgere lavoro notturno e domenicale nell'ambito di formazioni transitorie e chiede pertanto che le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dell'OLL 5 vengano adeguate o completate sul modello del nuovo articolo 4b.

CUAI ritiene importante che i lavori pericolosi siano possibili anche nei rami dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio, dato che proprio questi rami propongono lavori a bassa soglia molto importanti per l'integrazione o la formazione di giovani con problemi di salute (ad es. spazzare cortili, cogliere fiori appassiti, innaffiare piante, ecc.).

USS e PS sostengono, nell'interesse della protezione dei giovani lavoratori, che si debba mantenere il divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani minorenni al di fuori della formazione professionale di base e continuare a limitare le possibili deroghe soltanto alla formazione professionale di base. Chiedono di rinunciare a introdurre un nuovo articolo 4b, anche per rispettare la convenzione internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

6 Osservazioni degli altri partecipanti alla consultazione sui singoli articoli

6.1 Articolo 4 OLL 5: Principi (attuali cpv. 1, 1^{bis}, 2 e 3 dell'art. 4)

ARTISET, INSOS e YOUVITA ritengono adeguata e più chiara la nuova organizzazione dell'articolo 4 (cpv. 1– 4), che riprende senza modifiche i capoversi 1, 1^{bis}, 2 e 3 del vigente articolo 4.

UPSC accoglie la suddivisione dell'attuale articolo 4 negli articoli 4 e 4a OLL 5, che favorisce effettivamente la leggibilità e la comprensibilità della disposizione legale. Sostiene in particolare il fatto di aver incluso i giovani già in possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità, dato che questo elemento crea maggiore chiarezza.

FER ritiene che la nuova versione dell'articolo 4 definisca chiaramente le due possibilità per i giovani di età superiore ai 15 anni di svolgere lavori pericolosi.

USI e usam considerano che le deroghe nei programmi di preparazione alla formazione professionale di base debbano essere integrate nell'ordinanza in modo tale che la formazione non sia intaccata dalla modifica né dal punto di vista materiale né da quello formale. A loro parere, infatti, la prevista suddivisione dell'attuale articolo 4 OLL 5 crea una nuova base giuridica per le deroghe nella formazione professionale di base (ora art. 4a). Ciò richiede l'adeguamento delle ordinanze in materia di formazione alla nuova base giuridica, il che comporterebbe, da un lato, oneri eccessivi per la Confederazione (e quindi per i Cantoni e le oml) e, dall'altro, creerebbe incertezza giuridica nel sensibile settore della formazione professionale.

Secondo PLR, la definizione di lavori pericolosi nel capoverso 3 non può essere stabilita direttamente dal DEFR. I datori di lavoro dovrebbero essere preventivamente consultati affinché si raggiunga un'intesa su cosa si intenda effettivamente per «lavori pericolosi» e si possa evitare un elenco arbitrario di divieti.

6.2 Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base (attuali cpv. 4– 6 dell'art. 4)

UPSC è favorevole alle precisazioni sulle deroghe al divieto di cui all'articolo 4 e alla definizione della procedura per stabilire le deroghe e i provvedimenti nei piani di formazione, in

quanto ciò rafforza la certezza giuridica rispetto al testo attuale dell'ordinanza. I rimandi espliciti, le precisazioni e le nuove formulazioni soddisfano l'obiettivo di chiarire e migliorare la questione dei lavori pericolosi nel quadro della formazione professionale di base.

ARTISET, INSOS e YOUVITA ritengono comprensibili le precisazioni apportate.

PLR ritiene che, contrariamente a quanto previsto nel capoverso 1, le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute debbano essere di esclusiva competenza dei datori di lavoro, in quanto questi ultimi sono nella posizione migliore per sapere dove è necessario intervenire.

Secondo PLR il rilascio della deroga di cui al capoverso 2 dovrebbe essere favorevole alle PMI ed essere accordata in tempi brevi. Le autorità dovrebbero agire rapidamente per consentire alle imprese di pianificare con una certa sicurezza le proprie attività.

USI ritiene che utilizzando il termine «unentbehrlich» (necessario) il campo di applicazione sia definito in modo troppo restrittivo. Il fatto di acquisire un'ampia esperienza, anche riguardo ai lavori pericolosi (nel rispetto delle relative misure di accompagnamento), è importante per sviluppare le proprie competenze nell'ambito della formazione professionale di base e creare così una situazione di partenza ottimale per l'inserimento nel mondo del lavoro.

USS e PS sono sostanzialmente d'accordo con le precisazioni proposte, ma ritengono che non si possa stabilire con chiarezza cosa cambierebbe concretamente nella prassi delle autorizzazioni eccezionali la riformulazione nel capoverso 3 di «im Einzelfall» (nei singoli casi) nell'attuale versione tedesca con «auf Gesuch» (su richiesta).

6.3 Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell'autorizzazione per formare apprendisti

Secondo USS e PS si dovrebbe rinunciare a introdurre un nuovo articolo 4b. Se nel quadro della consultazione l'eccezione al divieto generale di svolgere lavori pericolosi per i minorenni al di fuori della formazione professionale di base dovesse essere accolta dalla maggioranza, per USS e PS è indispensabile che le aziende che vogliono impiegare giovani per lavori pericolosi nel quadro di formazioni transitorie dispongano di un'autorizzazione per formare apprendisti. A loro parere le condizioni di cui al capoverso 1 devono assolutamente essere soddisfatte in modo cumulativo e, anche se un'azienda dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti, l'ispettorato cantonale del lavoro dovrebbe autorizzare lo svolgimento di lavori pericolosi da parte di minorenni nel quadro di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base soltanto su richiesta. USS propone di trasformare la disposizione potestativa del capoverso 2 in una disposizione imperativa (anche per quanto riguarda la limitazione nel tempo e gli oneri). USS e PS ritengono che il rischio che alcune aziende non propongano più simili offerte sia accettabile in considerazione dell'interesse chiaramente preponderante della protezione della vita e della salute. A loro parere è inoltre indispensabile definire le nozioni di «provvedimenti d'integrazione professionale» e «provvedimenti di preparazione alla formazione professionale di base» e rinviare a un elenco esaustivo in modo che risulti chiaramente a quali corsi sono limitate le autorizzazioni eccezionali su richiesta. Anche se nel rapporto esplicativo si sottolinea che i lavori pericolosi rimangono vietati per i minorenni nell'ambito degli stage di orientamento, USS e PS ritengono che la mancanza di una definizione nell'articolo 4b lasci un margine di interpretazione rischioso. A tale riguardo, Travail.Suisse chiede che nelle indicazioni relative all'ordinanza sia indicato chiaramente che altri tipi di offerte, come gli stage di orientamento, continuano a non rientrare tra queste deroghe. Anche UPSC accoglie con favore il fatto che gli stage di orientamento non rientrino in questa categoria: è infatti incomprensibile che in un breve stage di orientamento si debbano consentire lavori pericolosi per farsi una prima idea riguardo a una professione.

FER, HotellerieSuisse e UPSC sostengono le condizioni citate per l'impiego di giovani per lavori pericolosi nell'ambito di formazioni transitorie. Secondo HotellerieSuisse, il requisito di disporre di un'autorizzazione per formare apprendisti e di garantire un accompagnamento adeguato, così come il rimando alle ordinanze in materia di formazione, garantiscono la possibilità di acquisire un'esperienza lavorativa realistica in condizioni chiare e adeguate, già dimostrate valide nella formazione professionale di base.

UPSC accoglie con favore il fatto che si esamini nel singolo caso se l'azienda che propone la formazione transitoria rientri o meno nel campo di applicazione della LL e quindi se si applica il nuovo articolo 4b. Ritene fondamentale il principio dell'autorizzazione per formare apprendisti, che stabilisce la regola in base a cui i lavori pericolosi sono consentiti per i giovani di età superiore ai 15 anni al di fuori della formazione professionale di base solo nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base.

6.3.1 Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l'allegato al piano di formazione

USI sottolinea che le misure di accompagnamento previste dall'allegato ai piani di formazione richiedono ai giovani di imparare in diversi luoghi di formazione. Tuttavia, questa cooperazione tra luoghi di formazione non è possibile nelle formazioni transitorie. A suo parere, anche se per le offerte transitorie le aziende possono contare sulle misure di accompagnamento, non si può partire dal presupposto che i giovani abbiano applicato tali misure di accompagnamento nei tre luoghi di formazione. USI propone quindi che l'articolo 4b capoverso 1 lettera d sia modificato come segue: *«Der Betrieb hält für die von den Jugendlichen ausgeführten Arbeiten die im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein in seinem Rahmen gestützt auf den berufsspezifischen vorgesehenen Begleitmassnahmen im Anhang zu den Bildungsplänen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein»*.

6.3.2 Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati

UPSC e Suva ritengono indispensabile, per la sicurezza e la protezione della salute dei giovani, che questi ultimi siano sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata. A tale riguardo UPSC sottolinea che la protezione della salute deve sempre avere la priorità rispetto all'integrazione professionale o alla preparazione alla formazione professionale di base.

Anche per suissepro è importante che i giovani siano sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi, indipendentemente dalle loro esperienze riguardo all'ambiente di lavoro e/o dalla loro formazione (ad es. costruzione di binari, di linee di contatto, di impianti di sicurezza ferroviari, lavori forestali, ecc.).

6.4 Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali

USS e PS respingono chiaramente le autorizzazioni eccezionali per le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti. È infatti emerso che gli stessi ispettori cantonali del lavoro non sarebbero interessati a rilasciare autorizzazioni eccezionali sulla base di una valutazione caso per caso. Inoltre, né la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) né la Conferenza tripartita della formazione professionale

(CTFP) sono state in grado di dimostrare in modo convincente l'effettiva necessità di autorizzazioni eccezionali di più ampia portata; mancano inoltre i dati per poter dimostrare una tale necessità.

PLR propone di eliminare il capoverso 2. Per quanto riguarda i giovani va infatti sottolineato che se hanno più di 15 anni e non svolgono una formazione professionale di base dovrebbero beneficiare della stessa protezione garantita a coloro che ne svolgono una. Poiché le aziende non hanno bisogno di un'autorizzazione per formare apprendisti, i giovani assunti in questo modo non godrebbero della stessa tutela. Per quanto concerne le aziende l'introduzione di questo capoverso creerebbe, anche se solo per un periodo di tempo limitato, una disparità di trattamento tra aziende con e senza autorizzazione per formare apprendisti. Se la disposizione derogatoria dovesse essere mantenuta, PLR propone che l'autorizzazione eccezionale sia rilasciata dall'ufficio cantonale della formazione professionale, in collaborazione con l'ispettorato cantonale del lavoro. Il rilascio di tali autorizzazioni dovrebbe competere all'ufficio cantonale della formazione professionale, che conosce i bisogni delle persone coinvolte.

EIT.swiss, HotellerieSuisse, USI e UDC accolgono con favore la possibilità di concedere autorizzazioni eccezionali. Secondo EIT.swiss ciò permetterebbe di colmare un'importante lacuna e di tenere conto al contempo della sicurezza. Secondo USI, senza questa possibilità verrebbero a mancare diverse formazioni transitorie, dato che per vari motivi non tutte le aziende dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti.

FER approva questa modifica, a condizione che l'autorizzazione eccezionale sia sistematicamente subordinata al conseguimento di un'autorizzazione per formare apprendisti entro un anno. Sempre FER è favorevole al fatto che si preveda di introdurre a margine della formazione professionale di base queste disposizioni derogatorie che garantiscono la qualità della formazione in seno all'azienda e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Suva raccomanda di limitare sempre le autorizzazioni eccezionali a una durata massima di uno o due anni.

Travail.Suisse ritiene che la possibilità di un'autorizzazione eccezionale per le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti sia accettabile alle condizioni legali previste. Aggiunge che gli ispettorati cantonali del lavoro dovrebbero essere coinvolti e incaricati di esaminare le domande di autorizzazioni eccezionali e che a tal fine bisognerebbe mettere a loro disposizione le risorse necessarie.

Secondo HotellerieSuisse e USI la competenza per queste autorizzazioni eccezionali al rispettivo ispettorato cantonale del lavoro risponde allo scopo prefissato. Tuttavia, questa ripartizione dei compiti richiederebbe un adeguato coordinamento con gli altri servizi cantonali responsabili delle formazioni transitorie, in modo da non generare confusione per le aziende interessate e permettere loro di avere una panoramica chiara delle persone di contatto e dei processi.

Centre Patronal ritiene importante che le aziende disposte a formare apprendisti siano informate rapidamente sulle condizioni e sullo stato dell'autorizzazione, in particolare se i giovani aspettano tale autorizzazione per poter proseguire nel loro percorso. Aggiunge inoltre che non sarebbe chiaro da quando inizia a decorrere il periodo di un anno menzionato in questa disposizione. Sarebbe controproducente se le aziende disposte a promuovere le loro professioni si trovasse di fronte a complicazioni amministrative e termini troppo rigorosi.

UPSC considera trascurabile il rischio che alcuni fornitori di formazioni transitorie non ottengano un'autorizzazione speciale perché non soddisfano le condizioni richieste.

Forum PMI chiede che, nell'ambito dei lavori successivi, venga ridotto il rischio che alcuni fornitori scompaiano come partner delle formazioni transitorie (a causa della mancanza di autorizzazioni per formare apprendisti e di autorizzazioni eccezionali). A suo parere si dovrebbe inoltre garantire che i principi contenuti nell'ordinanza sui termini ordinatori (OTO);

RS 172.010.14) siano applicati per quanto riguarda la nuova autorizzazione eccezionale secondo il nuovo articolo 4b capoverso 2. La procedura dovrebbe inoltre essere quanto più semplice e snella possibile per i richiedenti.

6.5 Articolo 5 capoverso 2 e articolo 8 OLL 5 (aggiornamento del rimando alla legge)

USS e PS concordano con l'aggiornamento del titolo della legge all'articolo 5 capoverso 2 e all'articolo 8 OLL 5.

Suissepro apprezza che le norme di cui all'articolo 5 capoverso 2 siano ora applicabili anche ai giovani di età superiore ai 15 anni che svolgono lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base. Sottolinea che le nuove misure di accompagnamento permettono di garantire la sicurezza e che l'azienda ha sempre bisogno di un'autorizzazione per formare apprendisti o di un'autorizzazione eccezionale del Cantone competente.

PLR ritiene che la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2, secondo cui è vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè, rischi di creare confusione anziché fornire soluzioni. A suo parere ciò creerebbe problemi di delimitazione in quanto tutti i casi speciali andrebbero chiariti: è possibile impiegare giovani di età inferiore ai 16 anni nell'ambito di feste, nei rifugi per sciatori, nell'economia di montagna, ecc.?

Per dare ai giovani l'opportunità di maturare preziose esperienze lavorative nel settore alberghiero e della ristorazione durante le vacanze scolastiche o nel tempo libero, GastroSuisse, USI e usam propongono di ridurre l'età minima per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. Ciò garantirebbe una parità di trattamento con gli altri rami. Secondo usam, il primo periodo dell'articolo 5 capoverso 2 dovrebbe essere eliminato senza sostituzione. GastroSuisse e USI chiedono di stralciare l'intera disposizione derogatoria dell'articolo 5 capoverso 2.

6.6 Articolo 22a OLL 5 (abrogazione delle disposizioni transitorie)

USS e PS approvano l'abrogazione dell'articolo 22a.

6.7 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

UDC prende atto che, secondo il rapporto del Consiglio federale, le modifiche previste non avranno ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

7 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti
Cantoni	
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Conseil d'État du Canton de Fribourg
GE	Conseil d'État de la République et Canton de Genève
GL	Regierungsrat des Kantons Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura
LU	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern
NE	Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden
SG	Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
UR	Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri
VD	Conseil d'État du Canton de Vaud
VS	Conseil d'État du Canton du Valais
ZG	Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich

Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate	
ARTISET	Federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza
Centre Patronal	Centre Patronal
EIT.swiss	Associazione del settore elettrico
PLR	I Liberali Radicali
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Gastrosuisse	Federazione dell'Albergheria e della Ristorazione svizzera
HotellerieSuisse	Associazione del settore alberghiero svizzero
INSOS	Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone disabili
AIPL	Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori
CUAI	Conferenza degli uffici AI

Forum PMI	Commissione extraparlamentare
USI	Unione Svizzera degli Imprenditori
SBC	Panettieri – Confettieri svizzeri
UPSC	Unione Professionale Svizzera della Carne
USS	Unione sindacale svizzera
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
PS	Partito socialista svizzero
suissepro	Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UDC	Unione Democratica di Centro

Travail.Suisse	Organizzazione mantello indipendente dei lavoratori dipendenti
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
YOUVITA	Associazione di categoria dei fornitori di servizi per bambini e adolescenti